

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ PER IMPRESE NON EDILI - INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO - CHIARIMENTI

Posted on 28 Gennaio 2026

Category: Lavoro e relazione industriale

Con la **nota n. 18587** del 29 dicembre u.s. il **Ministero del Lavoro** ha fornito **riscontro alla richiesta di chiarimenti, avanzata dalla CNCE, in merito alla risposta a interpello n. 15013 del 17 ottobre 2025** avente a oggetto il *"Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile".*

Con tale interpello, il Ministero del lavoro, nel rispondere alle istanze avanzate da ANIE (Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche) ha riepilogato la normativa in materia e ha individuato le ipotesi in cui sorge l'obbligo di iscrizione dell'impresa affidataria alla Cassa Edile/Edilcassa e/o l'obbligo di richiedere il rilascio dell'attestazione di congruità.

In particolare, nella parte conclusiva della citata risposta, il **Dicastero ha chiarito,** tra l'altro, che *"… le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa".*

La **CNCE**, su istanza delle parti sociali, **è intervenuta prontamente per richiedere al Ministero di fornire alcune precisazioni**, in particolare, di chiarire come va interpretata la risposta all'interpello 15013/2025 sul DURC di congruità per imprese non edili: in particolare di confermare che "in concreto" significa nello specifico cantiere e che, per le imprese affidatarie non edili, non scatta l'0bbligo di iscrizione a cassa Edile/Edilcassa se i lavori edili dell'appalto sono eseguiti da imprese edili iscritte oppure i lavori edili svolti direttamente sono minimi/di piccola entità e quindi non soggetti a congruità.

In riscontro a tale richiesta, il Ministero, con la suddetta nota 18587 del 29 dicembre scorso, ha chiarito, in primo luogo che *"la locuzione "in concreto" va intesa con riguardo allo specifico cantiere (e, dunque, alla prestazione effettivamente resa in quel contesto), quale parametro operativo in cui misurare la "prevalenza" delle attività svolte".* Ciò in coerenza con l'impianto del D.M. n. 143/2021 che collega la verifica della congruità allo specifico intervento realizzato e, quindi, alle lavorazioni edili effettivamente riferibili al singolo cantiere. Ha, inoltre, precisato che *"la "prevalenza" non può essere apprezzata in astratto (es. su oggetto sociale o codice ATECO), ma in relazione alle lavorazioni concretamente eseguite nel cantiere, alla loro incidenza e alla riconducibilità delle stesse al perimetro "edile" definito dalla disciplina vigente".*

In merito, poi, alle **ipotesi in cui non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa il Dicastero** ha confermato che *"per le imprese affidatarie che, nello specifico cantiere, svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, l'assetto delineato nella risposta a interpello resta il seguente:*

1. *a) permane l'obbligo di richiedere il DURC di congruità con riferimento ai lavori edili eventualmente realizzati nel cantiere (nei casi in cui la verifica sia dovuta);*
2. *b) non sussiste, per ciò solo, l'obbligo di iscrizione dell'impresa affidataria non edile ad una Cassa Edile/Edilcassa."*

Il Dicastero ha, poi, confermato che l'assenza dell'obbligo di iscrizione risulta coerente, in particolare, nelle seguenti ipotesi rappresentate dalla CNCE:

1. **a) Lavori edili affidati in subappalto/avvalimento a imprese edili**

Qualora i lavori edili ricompresi nell'appalto siano eseguiti da imprese edili che impiegano propri operai già iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa, le finalità di tutela (emersione del lavoro regolare, corretto inquadramento contrattuale, presidio salute e sicurezza) risultano già presidiate dall'impresa esecutrice edile. In tale scenario, non si ravvisa la necessità di un obbligo di iscrizione "duplicato" in capo all'affidataria non edile.

1. **b) Lavori edili svolti direttamente dall'affidataria non edile: distinzione tra lavorazioni accessorie e lavorazioni edili "piene"**

Se l'impresa affidataria non edile esegue direttamente lavorazioni riconducibili al settore edile nel cantiere, occorre distinguere:

- **Lavorazioni edili "piene" (non meramente accessorie)**: resta fermo l'obbligo di richiedere la congruità (nei casi in cui la verifica è dovuta) e l'esigenza di garantire un inquadramento contrattuale e tutele coerenti con la prestazione resa, in linea con la definizione di attività edili rilevante ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 143/2021;
- **Lavorazioni di piccola entità e accessorie** nell'ambito di appalti a prevalenza non edile: in coerenza con indicazioni tecnico-operative diffuse in ambito CNCE (richiamate anche da documentazione di sistema), *tali lavorazioni possono non essere considerate ai fini della verifica di congruità, purché si tratti effettivamente di interventi accessori, di limitata consistenza e non incidenti su parti strutturali (es. "piccole tracce" per posa impiantistica in civili abitazioni, con esclusione delle componenti strutturali).*

In **conclusione, il Dicastero ha chiarito** che, qualora l'impresa affidataria non edile debba procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità, potrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro tramite l'applicativo CNCE_Edilconnect, precisando che tale adempimento non equivale a obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. Ha, infine, ricordato che l'impresa dovrà inoltre comunicare le informazioni necessarie (valore complessivo dell'opera, valore delle lavorazioni edili, imprese esecutrici/subappaltatrici), in linea con quanto previsto dal D.M. n. 143/2021.